

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

L'ordinanza d'inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. è ricorribile per Cassazione?

È ricorribile per cassazione l'ordinanza d'inammissibilità dell'appello pronunciata, ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter cod. proc. civ., non per la manifesta infondatezza di merito del gravame, ma per un impedimento di rito (nella specie, genericità dell'impugnazione), tale ordinanza essendo, in senso sostanziale, una sentenza.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 27.3.2014, n. 7273

ESCLUSIONE DELLA MEMORIA IN CALCE AL RICORSO.

Nessuna delle parti ha depositato memorie.

Considerato in diritto

1. - Preliminarmente, deve essere dichiarata l'inammissibilità del controricorso, per difetto di procura speciale, non essendo idonea la procura rilasciata al difensore della parte intimata a margine del ricorso per decreto ingiuntivo. Difatti, nel giudizio di cassazione, la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, atteso il tassativo disposto dell'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., che implica la necessaria esclusione dell'utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati: pertanto, se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma dell'art. 83, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e del ricorso al quale si intende resistere; in difetto dell'osservanza di una di tali necessarie forme, il controricorso è, pertanto, inammissibile (Sez. III, 18 aprile 2013, n. 9462).



2. - Passando allo scrutinio del ricorso, il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ., sulla base delle argomentazioni e con le precisazioni che seguono.

2.1. - Ai sensi dell'art. 348-bis cod. proc. civ. (Inammissibilità dell'appello), introdotto dall'art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, l'ordinanza di inammissibilità - la quale vuole rappresentare, nelle intenzioni del legislatore, uno strumento di semplificazione e di accelerazione, al fine di ridurre i tempi necessari per la definizione delle cause civili - può essere pronunciata (nella fase iniziale del processo, «[a]ll'udienza di cui all'articolo 350 . . . , prima di procedere alla trattazione, sentite le parti»: art. 348-ter, primo comma), nel concorso di due presupposti: 1) l'uno, negativo, «[f]uori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello»; 2) l'altro, positivo, quando l'impugnazione «non ha una ragionevole probabilità di essere accolta».

Che si tratti di presupposti entrambi rivolti a tracciare (insieme al secondo comma dell'art. 348-bis, il quale esclude il filtro per le cause in cui è obbli-



gatorio l'intervento del pubblico ministero, a norma dell'art. 70, primo comma, cod. proc. civ., e per quelle che in primo grado si sono svolte secondo il rito sommario di cognizione) l'ambito applicativo dell'ordinanza in questione, risulta confermato dal secondo comma dell'art. 348-ter, il quale prevede che, in presenza di un appello principale e di un appello incidentale, l'ordinanza di inammissibilità è pronunciata a condizione che per tutte e due le impugnazioni ricorrano, appunto, «i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 348-bis»: in mancanza, il giudice è tenuto a procedere «alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza».

Il tenore letterale dell'art. 348-bis cod. proc. civ. evidenzia che il campo di applicazione dell'ordinanza di inammissibilità è quello dell'impugnazione manifestamente infondata nel merito. In questo senso sono anche le prime e convergenti letture delle corti d'appello. L'appello privo di probabilità di accoglimento "non è quello che tale appare al giudice secondo la sua soggettiva percezione, a seguito di una lettura sbrigativa degli atti, ma è quello oggettivamente tale, perché palesemente infondato" (App. Roma 23 gennaio 2013, Cavaliere c. Restani); la mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento del gravame "si

an



risolve nella manifesta infondatezza dell'impugnazione e il nucleo centrale della decisione non si discosta da quello che sostiene una sentenza di rigetto" (App. Roma 30 gennaio 2013, Soc. Comauto c. Comp. assicurazioni Unipol); l'ordinanza di inammissibilità può essere pronunciata "nelle ipotesi in cui appaia evidente già prima facie che l'impugnazione non presenta neppure una possibilità di accoglimento" (App. Milano 14 febbraio 2013, Soc. B.M. c. Fondiaria-SAI assicurazioni).

2.2. - Quando l'ordinanza di inammissibilità ex art. 348-ter cod. proc. civ. venga emanata entro il suo ambito applicativo proprio, non vi è spazio per un'autonoma ricorribilità per cassazione della stessa, neppure con il ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111 Cost.

Infatti, l'ordinanza-filtro - se ha evidentemente carattere decisorio e, dunque, uno dei requisiti di accesso al ricorso straordinario (non perché incide sul diritto processuale all'impugnazione, ma perché è emessa in un giudizio, quello di appello, che verte, al pari di quello di primo grado, su situazioni di diritto soggettivo o delle quali è comunque prevista la piena giustiziabilità: cfr. Sez. Un., 3 marzo 2003, n. 3073; Sez. Un., 15 luglio 2003, n. 11026) - difetta, tuttavia, del carattere della definitività, ossia della idoneità a de-

Am



terminare la formazione del giudicato sul diritto controverso. Infatti, una volta emessa l'ordinanza di inammissibilità, il ricorso per cassazione può essere rivolto avverso il provvedimento di primo grado, secondo quanto dispone il terzo comma dell'art. 348-ter. La tutela che compete alla situazione giuridica dedotta nel processo è, quindi, comunque assicurata dall'ordinamento processuale dandosi alla parte la possibilità di tornare a impugnare la pronuncia di primo grado mediante l'ordinario ricorso per cassazione: con la precisazione che, ai sensi del quarto comma dell'art. 348-ter cod. pro. civ., quando la prognosi di non ragionevole fondatezza del gravame, formulata dal giudice d'appello in via preliminare alla trattazione dello stesso, «è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione . . . può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'art. 360».

2.3. - Diverso è il caso in cui, come in quello di specie, l'ordinanza-filtro sia stata pronunciata - non per confermare una sentenza "giusta" per essere l'appello *prima facie* destituito di fondamento, ma - al fine di decidere una questione, attinente propriamente al mezzo d'impugnazione, che si pone a monte del merito



dell'appello, ossia per dichiarare una inammissibilità per ragioni processuali, derivante dalla mancanza di specificità dell'atto di appello, ai sensi del novellato art. 342 cod. proc. civ.

2.4. - Ad avviso del Collegio, l'ordinanza di inammissibilità dell'appello pronunciata, al di fuori dei casi previsti dalla legge processuale, per sanzionare l'aspecificità dell'impugnazione, e quindi per il riscontro di una questione pregiudiziale di rito di carattere impediente attinente alla forma dell'atto di appello, è impugnabile con il ricorso per cassazione.

E ciò per una duplicità di concorrenti ragioni.

2.4.1. - La prima è che, in tal caso, sussiste anche il carattere della definitività dell'ordinanza, perché, non essendo l'eventuale errore compiuto dalla stessa nel riscontrare la sussistenza della ragione pregiudiziale di inammissibilità in rito deducibile come motivo di impugnazione del provvedimento di primo grado, manca la possibilità di rimettere in discussione la tutela che compete alla situazione giuridica dedotta nel processo impugnando in cassazione la pronuncia di primo grado. Infatti, il soccombente che si è visto dichiarare inammissibile l'appello con l'ordinanza ex art. 348-ter cod. proc. civ., proponendo ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado come prevede il terzo

Am



comma dell'art. 348-ter cod. proc. civ., non può che dedurre motivi attinenti alla decisione di primo grado, mentre non può far valere censure attinenti all'*error in procedendo* commesso dal giudice d'appello nel non dare ingresso all'impugnazione per una questione pregiudiziale attinente al processo. Per poter conseguire una pronuncia su tale *error in procedendo* l'unica possibilità - come è stato osservato in dottrina - è quella di impugnare il provvedimento che pone termine al procedimento di appello, ossia l'ordinanza di inammissibilità ex art. 348-ter cod. proc. civ.

Non appare decisiva in senso contrario l'affermazione - contenuta nella Relazione al decreto-legge n. 83 del 2012 - che la previsione dell'impugnabilità per cassazione della decisione di primo grado a seguito dell'ordinanza di filtro è destinata ad "assorb[ire] ogni tutela costituzionalmente necessaria", rimanendo "impregiudicato il potere della Suprema Corte, alla quale sia denunciata la decisione di prime cure, di rilevare, quando ritenuto inerente alle garanzie assicurate dall'art. 111 Cost., nullità inerenti al procedimento di appello". Quel rilievo, infatti, si riferisce alla diversa ipotesi in cui il giudice di secondo grado, per giungere ad una celere definizione di un appello *prima facie* infondato, abbia accantonato, se-

an



condo la logica della ragione più liquida, le questioni della sua inammissibilità in rito, rientrando soltanto allora nel potere-dovere della Corte di cassazione, investita dell'impugnazione della decisione di primo grado ai sensi del terzo comma dell'art. 348-ter cod. proc. civ., di sollevare d'ufficio, previa attivazione del contraddittorio sul punto, questioni attinenti al conseguimento della definitività della pronuncia di primo grado per una causa di inammissibilità dell'impugnazione per ragioni processuali.

Né il Collegio ritiene condivisibile la tesi, autorevolmente sostenuta, che, a fronte di un appello dichiarato inammissibile con l'ordinanza-filtro perché aspecifico, si possa tollerare che la "partita" si riapra comunque con il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado. Una tale conclusione, infatti, avrebbe l'effetto di "rimettere in gioco" la parte il cui appello sia stato dichiarato inammissibile per ragioni di carattere processuale impedienti l'esame nel merito del gravame, consentendogli la possibilità di impugnare per cassazione una decisione, quella di primo grado, pur a fronte del consolidamento del giudicato e della preclusione di ogni ulteriore mezzo di impugnazione.

2.4.2. - La seconda, cospirante ragione che milita a favore dell'impugnabilità per cassazione nello speci-



fico caso all'esame del Collegio è che l'ordinanza di inammissibilità fondata su una questione di rito - la mancanza di specificità del gravame ai sensi del novellato art. 342 cod. proc. civ. - che avrebbe richiesto, secondo l'incipit dell'art. 348-bis cod. proc. civ., la decisione di inammissibilità con sentenza, è, in ragione del suo contenuto effettivo, una sentenza in senso sostanziale. Vale, al riguardo, il richiamo ai principi già affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 2 ottobre 2012, n. 16727, con riguardo al tema della individuazione del mezzo esperibile avverso l'ordinanza del giudice istruttore che dichiara l'esecutività del progetto di divisione, ex art. 789, terzo comma, cod. proc. civ., emessa in assenza dei presupposti legittimanti, per la presenza di contestazioni dei condividenti.

3. - In accoglimento del primo motivo e del secondo motivo di ricorso, con cui pure è stata denunciata l'erronea adozione della procedura decisoria, l'ordinanza in questione, avente valore di sentenza, deve essere annullata, essendo stata emessa all'esito del procedimento decisorio semplificato previsto per il filtro, senza la piena e completa esplicazione del diritto di difesa e del contraddittorio - funzionali alla garanzia del giusto processo - che si sarebbe avuta ove la

an



sentenza fosse stata emessa ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ. (con la discussione orale della causa e la lettura, al termine della discussione, del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione) ovvero seguendo il procedimento ordinario ex art. 352 cod. proc. civ. (con lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e con la possibilità per ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, di richiedere la discussione orale dinanzi al collegio) (cfr. Sez. II, 24 marzo 2010, n. 7072; Sez. III, 9 marzo 2011, n. 5590; Sez. VI-2, 5 aprile 2011, n. 7760).

Il che determina l'assorbimento degli altri motivi, compresi quelli, dal quarto al settimo - relativi al merito della regiudicanda ed in particolare alla dedotta legittimità della opposta compensazione del credito vantato dall'Amministrazione nei confronti dell'Azienda per omesso versamento del prelievo supplementare - che sono stati rivolti contro la sentenza di primo grado.

4. - Cassata l'ordinanza impugnata, la causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

- 15 -



La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste.

ai

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 18 marzo 2014.

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Gemma LATROFA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi

27 MAR 2014



Il Funzionario Giudiziario